



## Richiesta trasferimento Art. 55 trattata per Legge 104



**T.A.R.**  
**PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**SEZIONE PRIMA**

Sentenza del 29 agosto 2013

*Un Agente Scelto della Polizia di Stato, presentava Istanza di trasferimento ai sensi dell'Art. 55 del D.P.R. 335 del 1982, per gravi motivi familiari, a causa della grave patologia in atto della propria madre, soggetta diversamente abile ed in situazione di gravità accertata ai sensi dell'Art. 3 comma 1 e 3 della Legge 104. Successivamente, il Ministero comunicava al richiedente che l'Istanza presentata, veniva trattata ai sensi della Legge 104 e con successivo atto, la richiesta veniva respinta per la presenza di altri congiunti. Contro tale ed immotivato atto, il ricorrente presentava ricorso al Tar del Friuli Venezia Giulia che con Sentenza depositata il 29 Agosto 2013 veniva accolta.*

N. 00444/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00246/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2013, proposto da: \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Fiamingo, Lucia Addolorata Ciociola, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

**Ministero dell'Interno**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento del provvedimento ministeriale Prot. n. 333.D/943, reso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza/Direzione Centrale per le Risorse Umane / Servizio Sovraintendenti, Associati e Agenti/Divisione 2<sup>a</sup>, di **rigetto dell'istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992**(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

nonchè per l'annullamento di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente anche se ignoto al ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe viene chiesto l'annullamento del provvedimento con cui l'amministrazione ha rigettato l'istanza di trasferimento presentata, ai sensi dell'articolo 33 quinto comma della legge numero 104 del 1992, dal ricorrente, agente scelto della polizia di Stato.

**Il ricorrente ha presentato istanza di trasferimento per gravi motivi familiari ai sensi dell'articolo 55 del d.p.r. 335 del 1982 in considerazione della necessità di assistenza della propria madre, cui è stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità ex legge 104 del 1992, che è stata rigettata in considerazione della presente di altri congiunti in grado di portare assistenza al portatore di handicap, nonostante il ricorrente, nelle proprie osservazioni, avesse comunicato l'intervenuta separazione dei propri genitori e il trasferimento del fratello in altra sede.**

Il ricorrente lamenta in primis la violazione della legge 104/1992 in considerazione dell'eliminazione, ad opera dell'art. 24 della l. n. 183/2010, dei precedentemente prescritti requisiti della esclusività e continuità della prestazione di assistenza, ragion per cui il ritenuto presupposto della presenza di altri congiunti in grado di prestare assistenza al portatore di handicap non sarebbe più motivo sufficiente a negare il beneficio richiesto. In secondo luogo si contesta l'insufficienza ed inadeguatezza della motivazione in relazione alle asseritamente ostative esigenze di servizio.

**L'amministrazione si è costituita in giudizio, ha controdedotto ed ha preliminarmente contestato l'inammissibilità della censura di violazione della legge 104, dal momento che il ricorrente aveva chiesto un trasferimento "per gravissimi problemi familiari", disciplinato non dalla legge 104 del 1992 bensì dall'articolo 55 del dpr 335 del 1982.**

Osserva peraltro il collegio che, sebbene la domanda del ricorrente fosse stata effettivamente presentata ai sensi dell'articolo 55 del citato d.p.r., tuttavia l'amministrazione la ha riscontrata con la nota 19/7/2012, comunicando al ricorrente che l'istanza sarebbe stata trattata alla luce dell'articolo 33 comma 5 della legge 104/1992 e successive modifiche.

È a questo punto evidente che l'amministrazione ha scelto di vincolarsi al rispetto di quest'ultima normativa, che risulta effettivamente violata dall'impugnato provvedimento di rigetto, motivato con l'asserita presenza di altri congiunti in grado di portare assistenza. Infatti la previsione normativa di cui trattasi, nella formulazione vigente anche al momento dell'esame della domanda del ricorrente, non prevede come requisito vincolante l'esclusiva possibilità della prestazione di assistenza in capo al richiedente. Pertanto, avendo l'amministrazione valutato le esigenze personali rappresentate dal ricorrente in base a tale erroneo presupposto, **risulta conseguentemente viziata anche la ritenuta prevalenza delle esigenze di servizio.**

Per le considerazioni che precedono il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi ad eccezione del contributo unificato che va posto a carico della soccombente amministrazione.

**P.Q.M.**

Il **Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia** (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo accoglie** e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno a rifondere al ricorrente l'importo del contributo unificato e compensa tra le parti le restanti spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno **28 agosto 2013** con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

